



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

*Allo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

Milano, data del protocollo

- Al Sig. Sindaco del Comune di
BRESSANA BOTTARONE (PV)
- Al Sig. Sindaco del Comune di
GROPELLO CAIROLI (PV)
- Al Sig. Sindaco del Comune di
CICOGNOLA (PV)
- Al Sig. Sindaco del Comune di
MEZZANINO (PV)
- Al Sig. Sindaco del Comune di
TORRAZZA COSTE (PV)
- Al Sig. Sindaco del Comune di
BAGNARIA (PV)
- Al Sig. Sindaco del Comune di
BASTIDA PANCARANA (PV)
- Alla Dott.ssa Elisabeth Nosotti
c/o Comune di
BRESSANA BOTTARONE (PV)

Oggetto: Scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Bressana Bottarone, Gropello Cairoli, Cicognola, Mezzanino e Torrazza Coste (PV). Costituzione convenzione di segreteria tra i Comuni di Bressana Bottarone, Bagnaria, Bastida Pancarana, Cicognola, Mezzanino e Torrazza Coste (PV). Assegnazione Segretario dott.ssa Elisabeth Nosotti.

Per quanto di competenza si trasmette, in allegato, il decreto n. 277 datato 28 dicembre 2017 di cui all'oggetto.

p. Il Viceprefetto Vicario
(Carnabuci)

MS



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

*Allo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

Decreto n. 277

Milano, 28 dicembre 2017

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167;

VISTA la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha revisionato il criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria disciplinato dal Consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia ritenendo che:

- in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario; fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria;
- il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà comunque aver conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;

VISTA, altresì, la circolare prot. n. 3782 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali –, in relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi, ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri utilizzabili per l'assegnazione del segretario in caso di scioglimento anticipato, scadenza, proroga o rinnovo di una convenzione di segreteria, osservando che:

- in ogni ipotesi di scadenza e/o scioglimento anticipato di una convenzione, il segretario possa conservare, ai sensi della deliberazione CdA nazionale n. 150/19999 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, la titolarità del comune che ha effettuato la nomina anche nel caso in cui - nella attuale fase di passaggio tra due diversi criteri classificatori – appartenga ad una fascia professionale superiore rispetto a quella del Comune, stante il carattere cogente dell'art. 99 del D.Lvo 267/2000, più volte sottolineato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. cassazione civile, sezione lavoro, n. 7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n. 1017 del 29.10.1998). in quest'ultimo caso, si ritiene che la facoltà di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in forza degli articoli 99, 100 del T.U. predetto, in combinato disposto con l'art. 98, non possa subire particolari limitazioni nella peculiare fattispecie connotata dall'appartenenza del segretario del comune convenzionato ad una fascia superiore rispetto a quella dell'amministrazione locale, ferma restando, per il resto, l'applicazione della circolare n. 485/2015 all'inizio richiamata;
- sono escluse da campo di applicazione della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l'assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione;
- ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale, come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015;

RICHIAMATO il precedente decreto n. 305 in data 19.12.2016 con cui si è preso atto costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Bressana Bottarone, Gropello Cairoli, Cicognola, Mezzanino e Torrazza Coste (PV), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Bressana Bottarone (PV), di classe III[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe III[^], con scadenza stabilita alla data del 31.12.2019;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

*Allo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

VISTI gli atti d'ufficio e considerato che la segreteria convenzionata di cui trattasi è già coperta da segretario titolare nella persona della dott.ssa Elisabeth Nosotti;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 47 in data 25.11.2017 del Comune di Bressana Bottarone (PV), di classe III[^], n. 49 in data 24.11.2017 del Comune di Gropello Cairoli (PV), di classe III[^], n. 28 in data 29.11.2017 del Comune di Torrazza Coste (PV), di classe IV[^], n. 49 in data 27.11.2017 del Comune di Cigognola (PV), di classe IV[^], e n. 35 in data 28.11.2017 del Comune di Mezzanino (PV), di classe IV[^], con le quali gli Enti hanno disposto lo scioglimento consensuale della convenzione di segreteria a decorrere dal 08.01.2018;

VISTE, altresì, le deliberazioni consiliari n. 47 in data 25.11.2017 del Comune di Bressana Bottarone (PV), di classe III[^], n. 43 in data 29.11.2017 del Comune di Bagnaria (PV), di classe IV[^], n. 51 in data 30.11.2017 del Comune di Bastida Pancarana (PV), di classe IV[^], n. 28 in data 29.11.2017 del Comune di Torrazza Coste (PV), di classe IV[^], n. 49 in data 27.11.2017 del Comune di Cigognola (PV), di classe IV[^], e n. 35 in data 28.11.2017 del Comune di Mezzanino (PV), di classe IV[^], con le quali gli Enti hanno deliberato di costituire una convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria;

VISTA la convenzione di segreteria, sottoscritta dai Sindaci, che individua quale comune capo convenzione il Comune di Bressana Bottarone (PV), di classe III[^], e ne determina la scadenza alla data del 31.12.2019;

VISTA la deliberazione n. 113/2001 con la quale il Consiglio nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia ha specificato che: *"nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata"*;

ACCERTATO che tale convenzione di segreteria non comporta il collocamento in disponibilità di alcun Segretario ai sensi della deliberazione del Consiglio nazionale di Amministrazione n. 17 del 05.02.2003, in quanto le sedi di segreteria dei Comuni di Bagnaria e Bastida Pancarana (PV) risultano vacanti;

RITENUTO di prendere atto con il presente decreto:

- dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Bressana Bottarone, Gropello Cairoli, Cigognola, Mezzanino e Torrazza Coste (PV) a decorrere dal 08.01.2018 (ultimo giorno di convenzione 07.01.2018);
- della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Bressana Bottarone, Bagnaria, Bastida Pancarana, Cigognola, Mezzanino e Torrazza Coste (PV), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Bressana Bottarone (PV), di classe III[^], e di poter assegnare quale Segretario titolare la dott.ssa Elisabeth Nosotti, che risulta ad oggi inquadrata nella fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di Comuni da 10001 a 65000 abitanti) dell'Albo dei Segretari Comunali in servizio, già titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Bressana Bottarone, Gropello Cairoli, Cigognola, Mezzanino e Torrazza Coste (PV) fino al 07.01.2018 e titolare del Comune di Bressana Bottarone dal 08.01.2018, ed in possesso dei requisiti per la nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione che risulta essere di classe III[^];



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

*Allo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

VISTA la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7, comma 31 - ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 - Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. PP.;

VISTA la disposizione del Ministero dell'Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 - Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 290 del 13.12.2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'istituzione dell'apposita Sezione Speciale nell'ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

DECRETA

Di prendere atto dello **scioglimento** della convenzione di segreteria tra i Comuni di **Bressana Bottarone, Gropello Cairoli, Cicognola, Mezzanino e Torrazza Coste (PV)** a decorrere dal **08.01.2018** (ultimo giorno di convenzione 07.01.2018).

A decorrere dal **08.01.2018**, la sede di segreteria del Comune di **Gropello Cairoli (PV)**, di classe III[^], risulta vacante.

Di prendere atto della **costituzione** della convenzione di segreteria tra i Comuni di **Bressana Bottarone, Bagnaria, Bastida Pancarana, Cicognola, Mezzanino e Torrazza Coste (PV)**, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Bressana Bottarone (PV), di classe III[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe III[^]. **La convenzione produrrà i propri effetti giuridici dalla data di presa servizio del Segretario titolare e la sua scadenza è stabilita alla data del 31.12.2019.**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

*Allo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia*

Di **assegnare** alla predetta convenzione di segreteria la **dott.ssa Elisabeth Nosotti**, iscritta nella fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di Comuni da 10001 a 65000 abitanti) dell'Albo dei Segretari Comunali in servizio, già titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Bressana Bottarone, Gropello Cairoli, Cicognola, Mezzanino e Torrazza Coste (PV) fino al 07.01.2018 e titolare del Comune di Bressana Bottarone dal 08.01.2018, ed in possesso dei requisiti per la nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione che risulta essere di classe III[^]; di talché è in facoltà del Sindaco del Comune di **Bressana Bottarone (PV)**, capo convenzione, di procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina.

Il provvedimento di **nomina**, contenente il termine per l'assunzione in servizio, dovrà essere inviato a questo Ufficio Albo unitamente **all'atto di accettazione** del Segretario nominato ed alla nota attestante la **presa di servizio**.

Ai sensi della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.N.L. di categoria, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila.

p. Il Viceprefetto Vicario
(Carnabuci)

